

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA POTENZIALITA' MASSIMA DELL'ALLEVAMENTO****GALLINE OVAIOLE**

Le norme minime da rispettare per assicurare la protezione delle galline ovaiole sono definite dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 “ Attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”.

Tipo di gabbie	Densità per capo
Gabbie modificate arricchite con nido, posatoi, bagno di sabbia e taglio unghie	750 cm ² /capo (600 cm ² di superficie utilizzabile + 150 per gli accessori)
Allevamento in voliera	20 capi/m ²
allevamento a terra	9 capi/m ²

La nuova Direttiva, oltre alle caratteristiche dimensionali, impone dei requisiti impiantistici per ogni tipologia di allevamento:

a. Gabbie modificate

- altezza della gabbia: non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 centimetri quadrati;
- presenza di un nido, la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile;
- lettiera che consenta di becchettare e razzolare;
- posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiole;
- mangiatoia con lunghezza minima di 12 cm per gallina ovaiole ;
- abbeveratoi: almeno due tetterelle o coppette per gabbia;
- dispositivi per accorciare le unghie.

Inoltre, i corridoi tra batteria e batteria devono avere una larghezza minima di 90 cm per agevolare l'ispezione.

b. Allevamenti al suolo

Caratterizzati essenzialmente dall'aver una zona sopraelevata in grigliato plastico (o legno) su cui sono sistemati gli abbeveratoi e le mangiatoie, nonché da appoggi sopraelevati (posatoi) per il riposo delle galline. Sono presenti nidi di deposizione e una zona perimetrale in battuto di cemento.

nidi	1 nido ogni 7 capi 1 m ² di nido per 120 capi
lettiera	1/3 della superficie, > 250 cm ² / capo
posatoio	≥ 15 cm capo

c. Allevamenti in aviario (voliere)

Sono strutture di allevamento assimilabili a batterie in cui però gli animali sono liberi di spostarsi da un piano all'altro (al massimo 4 piani sovrapposti). Sulle strutture sono montati i nidi di deposizione, gli abbeveratoi e le mangiatoie. Una serie di nastri posizionati sotto i ripiani dell'aviario trasferiscono la pollina alla concimaia.

n° nidi	1 ogni 7 capi 1 m ² per 20 capi
---------	---

AVICOLI DA CARNE

Le norme per l'allevamento degli avicoli da carne sono definite dal decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 "Attuazione della Direttiva n. 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne".

Per l'allevamento degli avicoli da carne va rispettata la nuova Direttiva n. 2007/43/CE del 28 giugno 2007 "Norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne":

1. gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un'azienda o in un pollaio di un'azienda non superi in alcun momento **33 kg/m²**;
2. in deroga, gli Stati membri possono stabilire una maggiore densità massima purché il proprietario o il detentore rispetti le norme di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I del D.Lgs n. 181/2010;
3. gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia concessa una deroga, la densità massima di allevamento in un'azienda o in un pollaio di un'azienda non superi in alcun momento **39 kg/m²**.

Oltre ad indicare le superfici minime per limitare le densità di allevamento, le norme sul benessere prescrivono che ciascun pollaio sia dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:

- a. la concentrazione di ammoniaca (NH₃) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;
- b. la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C;
- c. l'umidità relativa media misurata all'interno del pollaio durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C.

ALLEVAMENTI SUINICOLI

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della Direttiva n. 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2011, n. 178, definisce le superfici minime di allevamento in base al peso vivo dell'animale.

Ai sensi del D.Lgs n. 122/2011 si intende per:

1. suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;
2. verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;
3. scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;
4. scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;
5. scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
6. scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

7. lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
8. suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane;
9. suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane, destinato alla macellazione o all'impiego come riproduttore.

1. Le aziende devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:

- a. Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

Superficie minima	Peso vivo suino
0,15 m ²	pari o inferiore a 10 kg
0,20 m ²	compreso tra 10 e 20 kg
0,30 m ²	compreso tra 20 e 30 kg
0,40 m ²	compreso tra 30 e 50 kg
0,55 m ²	compreso tra 50 e 85 kg
0,65 m ²	compreso tra 85 e 110 kg
1,00 m ²	superiore a 110 kg

- b. Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

- meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;
- 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;

- c. Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico;
- qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:
 - l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
 1. 11 mm per i lattonzoli;
 2. 14 mm per i suinetti;
 3. 18 mm per i suini all'ingrasso;
 4. 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
 - l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
 1. 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
 2. 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.

3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché siano allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'allegato I del D.Lgs n. 122/2011, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui al punto 4) del citato allegato.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1° gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende.

ALLEVAMENTI DI BOVINI

Per le vacche da latte la soluzione adottata per la stabulazione si distingue principalmente in:

- stalle a stabulazione fissa, nelle quali l'animale si trova legato in uno spazio ristretto, definito "posta";
- stalle a stabulazione libera, nelle quali gli animali possono muoversi più o meno liberamente all'interno della stalla, all'esterno o con soluzioni miste, non avendo a disposizione uno spazio definito.

Le stalle a stabulazione libera per bovini da latte si suddividono in:

- stalle a lettiera permanente, nelle quali l'area a lettiera permanente può interessare solo la zona a riposo o anche la zona di alimentazione. In entrambi i casi non è individuabile nella stalla la corsia di servizio;
- stalle a cuccetta, nelle quali l'area a riposo prevede la presenza di una cuccetta con le seguenti misure standard per le bovine adulte:
 - a. larghezza 1,2 – 1,25 m;
 - b. lunghezza di 2,40 – 2,50 m.

Il sistema di stabulazione dei bovini all'ingrasso più diffuso è quello a *box multipli*, realizzabili però con diverse soluzioni costruttive, sia per quanto riguarda la scelta della pavimentazione, con distinzione tra box su grigliato, su pavimentazione in cemento e su lettiera permanente, sia per quanto concerne la sistemazione dei box, che può essere realizzata al coperto o all'aperto.

Per quanto riguarda i vitelli, la Direttiva 2008/119/CE "Norme minime per la protezione dei vitelli", recepita con il D.Lgs n. 126 del 7 luglio 2011, stabilisce che le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

Specie/categoria	Peso vivo medio (Kg/capo)	Tipologia stabulazione			
		Fissa	Libera cuccette	Lettieria permanente	Box multiplo
		(m ² /capo)			
Vacche specializzate per la produzione di latte	600	N° poste	8	8	
Rimonta vacche da latte	300				3
Altre vacche (nutrici duplice attitudine)	Da 300 a 600	N° poste			
Bovini ingrasso	400				3
Vitelli carne bianca	Fino 150				1,5
Vitelli carne bianca	Da 150 a 220				1,7
Vitelli carne bianca	Fino > 220				1,8